NORME PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DESTINATI ALL'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, IN MILANO, ED ALTRI INTERVENTI

Art. 1

Ristrutturazione e allestimento della sede dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale in Milano

Per la ristrutturazione e l'allestimento dell'immobile destinato all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e' autorizzata a favore del comune di Milano la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Versione in vigore dal 23 agosto 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in Milano, ed altri interventi
Estremi	Legge 30 luglio 2002, n. 174
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-finanziamento-di-lavori-destinati-all-agenzia-per-le/art-1-ristrutturazione-e-allestimento-della-sede-dell-agenzia-per-le

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it